

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile

Roma, 20-10-2022

Messaggio n. 3806

Allegati n.1

OGGETTO: Indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti. Articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Dichiarazione del lavoratore

Con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, l'Istituto ha fornito le istruzioni per accedere all'indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti, prevista dall'articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

In particolare, tale articolo, al comma 1, prevede che l'indennità in argomento sia riconosciuta *“previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16”*.

Il lavoratore, quindi, al fine di ricevere l'indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l'Inps a erogare nel mese di novembre 2022 l'indennità *una tantum*, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo D.L. n. 144/2022 (incompatibile con l'erogazione prevista dall'articolo 18).

Tanto rappresentato, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, al presente messaggio si allega un *fac-simile* di dichiarazione (Allegato n. 1), che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.